



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

Roma, 10 febbraio 2021

Prot. N. 25021/2021

Oggetto: competenze dei Biologi professionisti in ambito ambientale – rifiuti.

Con riferimento alle attività professionali ed ai soggetti competenti in materia ambientale e, più in particolare in tema rifiuti, ed alla luce della segnalazione pervenuta a questo Ordine nonché alla nota divulgata a vari enti dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, occorre una precisa e puntuale presa di posizione da parte di questo Ordine a tutela della figura e delle competenze del biologo.

Al riguardo, le competenze e le attività riservate ad un determinato professionista devono trovare un conforto in norme di legge che espressamente ne riconoscano la legittimazione ad operare in un determinato campo o materia.

L'art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le seguenti competenze:

lettera d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;

lettera f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica.

Più in particolare, le competenze previste dalle suddette lettere d) ed f)) dell'art. 3 della L. 396/67 vengono dettagliatamente illustrate nel Decreto del Ministero di Grazie e Giustizia del 22.7.1993 n. 362, alla cui tabella G si rinvia una esplicita elencazione delle competenze professionali del biologo in tema di rifiuti.

Ed infatti, con riferimento alla l'identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta di cui alla lettera f), dell'art. 3, della citata legge si ricomprende l'individuazione del tipo di smaltimento e/o riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi.

In merito alla identificazione e controllo di merci di origine biologica di cui alla lett. f) si ricomprendono le prestazioni in tema di analisi di rifiuti solidi quali il campionamento, l'esame delle prestazioni e dei componenti.

Le suddette competenze vengono inoltre ribadite, confermate ed ampliate nel D.P.R. 328/2001 al cui art. 31 specifica che formano oggetto dell'attività professionale dei biologi, tra



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

le altre, le attività impicanti l'uso di metodologie innovative o sperimentali quali *"l'analisi e i controlli dal punto di vista biologico dei parametri ambientali"* (CdS 1868/2002).

Assume rilievo il comma 2 dello stesso art. 3 della sopracitata legge, nel quale si specifica che l'elencazione di cui al primo comma *"non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti"*.

Appare evidente - alla luce di quest'ultima disposizione - che l'elencazione di cui al primo comma dell'art. 3 della L. 396/67 e del DPR 328/2001 non solo non riveste carattere tassativo, non esaurendo le possibili attività consentite ai biologi ma, non comporta, e non potrebbe comportare, neppure una assoluta e generale esclusività delle prestazioni da parte degli stessi biologi, potendosi configurare, al contrario, settori di attività mista e logicamente interdisciplinare.

Al riguardo, la stessa Corte Costituzionale, chiamata dal Consiglio Nazionale dei chimici a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge professionale dei biologi, art. 3, comma 1, lett. e, f, h, ed i e comma 2, in riferimento agli artt. 33 e 3, quinto comma, della Costituzione, nel dichiarare infondata la questione si esprimeva riconoscendo espressamente l'impossibilità di confusione tra diverse professioni, ed in particolare dei chimici, in considerazione del fatto che l'attività del biologo si differenzia per il *"punto di vista biologico"*, ovvero sia per essere *"svolta in funzione delle esigenze degli organismi viventi avendo riguardo all'utilità o alla dannosità che a questi possono derivare dall'uso o dalla semplice presenza di sostanze organiche o inorganiche"*. (Corte Cost. n. 345 del 21/07/1995).

Ma questo non è tutto.

La Corte, nella succitata pronuncia, ha affermato che le competenze professionali del biologo si evincono non solo dalla legge 396/67 ma, altresì, dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (L. n. 833 del 1978) *che "sulla scorta di una nozione del diritto alla salute comprensivo anche di un diritto all'ambiente salubre, ha indicato fra gli obiettivi dello stesso servizio la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro, degli alimenti e delle bevande, dei prodotti ed avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo"*, assicura un rilievo particolare alla figura del biologo.

La Corte ha, infine, concluso stabilendo che le competenze riconosciute in capo ai biologi, lungi dall'implicare confusione con altre figure professionali che concorrono nella tutela della salute, postula semplicemente *"la necessaria concorrenza di diverse competenze, che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti"* escludendo un'interpretazione di sfere di competenza professionale "in chiave di generale esclusività monopolistica".



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

Pertanto, è evidente che, nonostante i ripetuti tentativi di escludere dal novero delle competenze del biologo la certificazione delle analisi dei rifiuti, tale competenza risulta esser stata più volte affermata anche dalla stessa giustizia amministrativa che, a fronte dei ricorsi promossi dall'Ordine Nazionale dei Biologi in merito alla ingiustificata e illegittima esclusione dei biologi dai professionisti individuati e soggetti alla disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ovvero a fronte della ingiustificata e illegittima impossibilità per il biologo di assumere l'incarico di "responsabile tecnico" delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti, ha sempre accolto le censure sollevate dall'Ordine e riconosciuto le competenze del biologo nel settore ambiente e, più in particolare, in materia di rifiuti.

Giova ricordare le seguenti Sentenze del:

- **Cons. Stato, Sez. VI, 09/10/1998, n. 1370** che stabilisce *"Non sussiste una competenza riservata ed esclusiva dei chimici ad effettuare analisi nei laboratori col metodo chimico, atteso che non è il metodo ma il tipo di analisi ad essere preso in considerazione dalle disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio delle singole attività professionali e le connesse competenze"*;
- **Cons. Stato, Sez. IV, 04/04/2002, n. 1868**, la cui massima così recita *"L'effettuazione delle analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni in atmosfera rientra nella competenza professionale dei biologi ai sensi dell'art. 3 l. 24 maggio 1967 n. 396, non operando la previsione di esclusiva dettata, a favore dei chimici, dall'art. 16, comma 3, r.d. 1 marzo 1928 n. 842"* (Massima tratta dalla Banca dati giuridica Platinum della Utet);
- **T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 2140 del 12 settembre 1997**, in virtù della quale si legge *"l'art. 3, l. 24 maggio 1967 n. 396, sull'ordinamento della professione di biologo, nel definire l'oggetto della professione, precisa al comma 2 che l'elencazione delle attività consentite non è esaustiva, poichè non limita l'esercizio di ogni altra attività consentita ai biologi iscritti all'albo nè pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti; pertanto, conferendo l'ordinamento giuridico ai biologi anche attribuzioni concernenti il settore chimico, è illegittimo il provvedimento con cui il comitato nazionale dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, nell'individuare i requisiti del responsabile tecnico delle imprese stesse, prevede fra i requisiti professionali esclusivamente la laurea in chimica o ingegneria o geologia"*;
- **T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 3097 del 10 aprile 2001**, nella quale si è affermato che *"l'esclusione – ad avviso del Collegio stesso – appare viziata da eccesso di potere, con riferimento alle specifiche competenze dei biologi nella materia di cui trattasi, in base*



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

all'art. 3 L. n. 396/1967, per ragioni già analiticamente enunciate nella sentenza di questo Tribunale, sez. III, n. 2140/97 del 12.9.97”;

- **T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 9172 del 20 settembre 2007**, la cui massima così recita: *“la mancata indicazione tra i requisiti per l’iscrizione nell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9 che riguarda la bonifica dei siti, dei laureati in scienze biologiche si pone in contrasto con la prescrizione di cui all’art. 3, l. n. 396 - 67 laddove si precisa che formano oggetto della professione di biologo, l’identificazione di agenti patogeni dell’uomo, degli animali e delle piante, ed altre competenze”* (Massima tratta dal sito www.lexambiente.it).

Orbene, alla luce del suesposto quadro normativo e giurisprudenziale risulta di tutta evidenza la legittima ed incontestabile competenza del biologo in tale ambito.

Detto ciò, resta inteso che ogni professionista nell’espletamento dell’attività professionale, dovrà redigere e firmare apposito referto/certificato analitico con il quale si assume la responsabilità del lavoro svolto, delle attività specifiche espletate, delle metodiche applicate, delle valutazioni effettuate e delle determinazioni conclusive.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
Dott. Sen. Vincenzo D’Anna